

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 9692/04  
R.G. N. 4429/03  
R.G. N. 11144/03  
R.G. N. 1113/04

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1<sup>^</sup> Sezione - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sui seguenti ricorsi riuniti:

Ricorso n. 4429/03 R.G. proposto da:

Del Bo s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;

c o n t r o

Comune di Portici in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Irene Coppola e Rosanna Russo e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

nonché nei confronti di

A.T.A. Italia Impianti e Servizi s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Fulvio De Angelis ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9, presso lo studio dell'Avvocato Fulvio De Angelis;

per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari

- della decisione di cui al verbale di gara del 27.2.2003 con la quale la Commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente ritenendo anomala l'offerta da questa presentata nel pubblico incanto relativo all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli elevatori comunali per il biennio 2002/2004 ed ha aggiudicato il servizio alla ATA Italia s.r.l.;

- del provvedimento (di estremi e data ignoti) di aggiudicazione definitiva e del contratto di affidamento del servizio eventualmente stipulato;

- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi il rilievo dell'ufficio competente relativo al costo di un operaio di quarto livello e la nota dell'ufficio legale comunale del 24.2.2003 richiamati nel citato verbale del 27.2.2003;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti;

Nonché, tramite la presentazione di motivi aggiunti, per l'annullamento, previa

concessione di misure cautelari

- della nota del 18.6.2003 con la quale il Presidente ha comunicato alla ricorrente che la Commissione di gara, riunitasi in esecuzione dell'ordinanza T.A.R. Campania I Sezione n. 2307/03 ed esaminati gli atti di giustificazione della s.p.a. Del Bo ha ritenuto di confermare l'aggiudicazione in capo all'ATA s.r.l.;

- del verbale di seduta di appalto pubblico per l'affidamento del servizio di manutenzione degli elevatori comunali del 28.5.2003, con il quale la Commissione di gara ha deciso:

a) di confermare l'esclusione della ditta Del Bo, ritenendo anormalmente bassa l'offerta economica da questa presentata ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95;

b) di ritenere sospetta ai sensi della Circolare del Consiglio dei Ministri 1°3.2003 n. 3945 l'offerta della ditta Del Bo, per effetto di quanto dichiarato dalla ditta OR.VA. s.r.l. di Napoli in data 23.5.2003;

c) di confermare l'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli elevatori comunali alla ditta ATA Italia s.r.l.;

- di ogni altro atto o comportamento premesso, connesso e consequenziale, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva e l'eventuale contratto di affidamento del servizio, nonché gli atti concernenti la paventata trasmissione della documentazione relativa alla gara all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;

nonché

per l'effettiva ed integrale esecuzione della ordinanza di codesto T.A.R. Sez. I N. R.G. 2307 del 14.5.2003;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Ancora, tramite la presentazione di ulteriori motivi aggiunti, per l'annullamento, previa

concessione di misure cautelari:

- della determinazione dirigenziale del 3.9.2003 n. 860 con la quale l'amministrazione ha annullato la procedura relativa alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori comunali per l'importo a base d'asta di Euro 136.740,48, oltre IVA, riservandosi " *l'adozione di un provvedimento finalizzato all'approvazione di una nuova procedura, mediante la redazione di una idonea perizia con un'analisi economica di riferimento*";
- di ogni altro atto o comportamento premesso, connesso e consequenziale, ed in particolare del verbale della commissione tecnica amministrativa del 1° agosto 2003 delle ore 11,15, con il quale detta commissione ha deciso di annullare la gara in oggetto.





per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari

- del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale è stata (ri)bandita la gara per l'affidamento del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori di proprietà comunale per l'importo a base d'asta di Euro 128.764,15, oltre IVA; nonché dello stesso bando di gara pubblicato all'Albo comunale non prima del 29.12.2003 e di ogni altro atto premesso connesso e consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di costituzione in giudizio e gli atti di causa;

Relatore per tutti i ricorsi il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi alla camera di consiglio del 18.2.2004 per il proc. n. 1113/04 R.G. nonché alla pubblica udienza in pari data per gli altri giudizi, gli Avvocati di cui ai relativi verbali;

Letto l'art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### F A T T O

Il Comune di Portici indiceva un pubblico incanto per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione degli elevatori comunali, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 rispetto alla base d'asta dell'importo di €136.740,48, oltre IV A.

Alla seduta del 20.1.2003, la Del Bo s.p.a. risultava avere presentato la migliore offerta, con un ribasso pari al 53,82%, importo che superando la soglia di anomalia, calcolata nel 44,59%, imponeva alla Commissione di richiedere le giustificazioni di rito.

Alla seduta del 27.2.2003, la Commissione riteneva anomala l'offerta della Del Bo s.p.a. in base all'assunto per cui non erano valutabili le giustificazioni afferenti elementi i cui valori minimi erano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentati o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157: infatti, si era accertato che la retribuzione indicata dalla società per un operaio di quarto livello era notevolmente inferiore a quella riportata nelle tabelle del Provveditorato alle O.O.P.P. per la Campania - Categoria Metalmeccanici.

Alla dichiarazione di anomalia conseguiva l'esclusione dalla gara della società Del Bo s.p.a. e l'aggiudicazione in favore della ATA Italia s.r.l., con determinazione n. 301 del 27.3.2003, avendo tale ultima impresa presentato l'offerta immediatamente più bassa, pari al 37,01%.

Avverso l'atto di esclusione, nonché contro l'aggiudicazione disposta in favore della ATA Italia s.r.l., proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale la Del Bo s.p.a., rubricato al n. 4429/03 R.G., chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Il ricorso si fondava essenzialmente sulla contestazione dell'automatismo con cui era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara, e cioè senza che fossero state esaminate compiutamente tutte le giustificazioni rese sull'offerta, tra cui anche quella relativa al costo del lavoro, non potendo la disposizione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 costituire un ostacolo ad una verifica completa delle giustificazioni rese dall'impresa della cui offerta si discute.

Si costituivano in giudizio il Comune di Portici e la controinteressata ATA ITALIA s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare

Alla camera di consiglio del 14.5.2003, con ordinanza n. 2307/03 del 14.5.2003, il Collegio accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame, proprio ritenendo che

l'Amministrazione non si potesse sottrarre al dovere di esaminare tutte le giustificazioni rese dalla società ricorrente.

Con nota del 18.6.2003 l'Amministrazione comunale comunicava alla Del Bo s.p.a. che la Commissione, nella seduta del 28.5.2003, senza che la predetta società fosse stata convocata, aveva confermato sia la sua esclusione dalla gara che l'aggiudicazione disposta in favore della ATA Italia s.r.l., decisione che veniva recepita nella determinazione dirigenziale n. 623 dell'11.6.2003; nel procedimento *de quo* aveva fatto ingresso anche la controinteressata che aveva inviato una nota in cui aveva evidenziato come i prezzi delle forniture della ORVA in favore della Del Bo s.p.a. (relative a pezzi meccanici) – che andavano a comporre parte dell'offerta sottoposta a verifica - fossero stati indicati erroneamente rispetto al valore offerto dalla ricorrente, ancorchè la firma apposta dal responsabile di tale ditta in calce al preventivo fosse da ritenersi autentica.

Avverso tale ulteriore atto di esclusione venivano proposti motivi aggiunti di ricorso (notificati il 23.7.2003) volti a stigmatizzare il comportamento della Commissione e ad evidenziare che, comunque, i prezzi della ORVA potevano comunque essere reperiti sul mercato anche ad un prezzo più conveniente.

Tuttavia, con atto di autotutela del 28.7.2003 n. 803, si procedeva all'annullamento di tale ultima esclusione, riconvocandosi la Commissione per il 1°8.2003.

In quella sede, la ricorrente rendeva tutte le giustificazioni del caso, ma la Commissione, anziché aggiudicare oppure escludere, optava per l'annullamento dell'intera gara, riservandosi di adottare una decisione definitiva in tempi brevi.

Nella stessa giornata alle ore 11,15, infatti, la Commissione decideva di annullare la procedura di gara, riservandosi l'adozione di un provvedimento finalizzato all'approvazione di una nuova procedura, previa perizia con analisi economica di riferimento.



La predetta decisione veniva recepita dal Dirigente competente con determinazione n. 860 del 3.9.2003 e veniva avversata con ulteriori motivi aggiunti proposti dalla Del Bo s.p.a. (notificati il 6.11.2003), nonché impugnata dalla stessa ATA ITALIA con ricorso n. 11144/03 R.G. in cui la Del Bo s.p.a. presentava anche ricorso incidentale; entrambe le cause sono state accolte in sospensiva, con ordinanze del 3.12.2003 n. 5822/03 e n. 5823/03, con fissazione del merito per il giorno 11 (poi 18) febbraio 2004.

Nelle more interveniva il nuovo bando di gara avverso il quale la Del Bo s.p.a. proponeva un ulteriore ricorso, rubricato al n. 1113/04, onde ottenerne l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

La ricorrente, in particolare, oltre a profili di invalidità derivata rispetto agli atti già impugnati nei precedenti ricorsi, deduceva l'incompetenza della Commissione di gara a provvedere in ordine all'annullamento della gara, nonché profili di sviamento di potere, atteso che, invece di procedere all'aggiudicazione della gara in suo favore, aveva determinato un ingiustificato arresto procedimentale, per rinnovare senza alcun documentato motivo l'intera procedura di selezione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Portici che concludeva per l'improcedibilità del ricorso, in quanto in data 5.2.2004 era intervenuta la determinazione dirigenziale n. 156 con la quale si era provveduto alla revoca del provvedimento di indizione della nuova gara.

La camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare veniva fissata per il 18.2.2004.

Nella stessa udienza il Collegio tratteneva per la decisione sia i ricorsi n. 4429/03 R.G. e n. 11144/03 R.G. che il ricorso n. 1113/04 R.G., in ordine a quest'ultimo ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente procedere alla riunione di tutti i ricorsi epigrafati, a sensi dell'art. 52 del R.D. 17.8.1907 n. 642, sussistendo ragioni di connessione sia di natura soggettiva, pendendo gli stessi tra le medesime parti, che oggettiva, trattandosi di vicende afferenti la stessa procedura di gara.

Con i motivi aggiunti notificati in data 6.11.2003 la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 860 del 3.9.2003, con cui l'Amministrazione comunale di Portici, conformemente all'orientamento espresso dalla Commissione di gara in data 1°8.2003, in una seduta immediatamente successiva rispetto a quella in cui la Del Bo s.p.a. aveva presentato le proprie giustificazioni, aveva deciso di annullare l'intero procedimento di gara, affidando il servizio in via provvisoria alla ATA Italia s.r.l. fino al 31.12.2003 e deliberando di dare luogo all'indizione di una procedura di selezione.

Tale provvedimento veniva censurato per difetto assoluto di motivazione, non emergendo dal contesto della determina *de qua*, né dall'allegato verbale della Commissione del 1°8.2003 alcuna plausibile giustificazione dell'impugnato annullamento, tali non potendo essere considerate *"le valutazioni di carattere generale del componente Architetto Migliarotti"*; la ricorrente, inoltre, contestava che si potesse trattare di un'analisi economica afferente la propria offerta, atteso che la stessa doveva ritenersi pienamente congrua.

In secondo luogo, la determinazione gravata veniva censurata anche nella parte in cui l'Amministrazione aveva provveduto ad affidare in via provvisoria il servizio alla controinteressata, atteso che da una simile procedura negoziata non si sarebbero potute escludere le ditte che avevano presentato offerta nella gara oggetto di annullamento.

Entrambi i motivi sono fondati.

Preliminarmente deve essere dichiarata infondata l'eccezione di irricevibilità per tardività di tale mezzo di impugnazione sollevata dalla difesa dell'Amministrazione, che ha ritenuto il termine spirato alla data del 3.10.2003.

Osserva, infatti, il Collegio che la determinazione gravata, così come il verbale della Commissione del 1°8.2003 delle ore 11,15, non si caratterizzano per essere atti a comunicazione individuale, né risulta che vi sia stato un tale adempimento da parte dell'Amministrazione o, comunque, che la ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza, in un'epoca tale da giustificare un'eccezione di tardività; al contrario, dagli atti della produzione della ricorrente, risulta una nota dell'Amministrazione n. prot. 1950 del 30.10.2003, a firma del responsabile de procedimento, con cui si invia alla Del Bo s.p.a. copia del provvedimento gravato in questa sede, di talchè rispetto alla data di notificazione del gravame, questo appare sicuramente tempestivo.

Con riferimento al primo profilo di censura, osserva il Collegio che tra l'azione amministrativa che aveva caratterizzato lo svolgimento del procedimento fino alla prima seduta del 1°8.2003 – in cui furono presentate le giustificazioni da parte della Del Bo s.p.a. – e quanto avvenuto successivamente, ossia dalla riunione della Commissione delle ore 11,15 dello stesso giorno, fino all'adozione della determinazione impugnata e della successiva pubblicazione di un nuovo bando di gara, si è assistito ad una vera e propria *"inversione di rotta"* di cui effettivamente non è dato comprendere la ragione: infatti, dopo la presentazione delle giustificazioni da parte della ricorrente, secondo lo sviluppo logico del procedimento che era da attendersi, la Commissione avrebbe dovuto procedere alla relativa verifica e definire, in un senso o nell'altro, tale fase istruttoria, in coerenza con l'obbligo generale di conclusione del procedimento; invece, il suo comportamento ha dato vita dapprima ad un vero e proprio ingiustificato arresto procedimentale, in quanto non radicato in ragioni che potessero ascrivere allo

svolgimento della gara, per poi procedere, in modo altrettanto oscuro, ad un annullamento dell'intera selezione, ad un affidamento temporaneo in favore della controinteressata – come giustamente contestato con il secondo motivo di ricorso – nonchè alla indizione di una nuova gara.

Ebbene di tale comportamento non solo non si comprendono le motivazioni, ma queste non sono state nemmeno esplicitate nel provvedimento impugnato che, non può sottrarsi, di conseguenza, alla censura di difetto di motivazione, tanto più grave quanto repentina e radicale è stato il mutamento di indirizzo operato dall'Amministrazione comunale.

Deve, pertanto, concludersi nel senso della fondatezza delle censure proposte con i motivi aggiunti finora esaminati e pervenirsi all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 860 del 3.9.2003 n. 860, nonché del verbale della Commissione di gara del 1°8.2003 delle ore 11,15.

Passando all'esame del ricorso introduttivo n. 4429/03 R.G., deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata ATA Italia s.r.l per tardività, in quanto la relativa notificazione è stata eseguita tempestivamente in data 23.4.2003 e quindi entro i sessanta giorni dall'adozione del provvedimento impugnato che reca la data del 27.2.2003; in merito, va infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 , secondo comma della legge 21.7.2000 n. 205, la dimidiazione dei termini per i giudizi come quello in trattazione non riguarda quello per la notificazione del ricorso, che resta dunque pari a sessanta giorni.

Con il ricorso introduttivo era stato contestato il provvedimento di esclusione dalla gara adottato nei confronti della Del Bo s.p.a. giustificato in base al fatto che la Commissione aveva fatto applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 nella parte in cui non consentiva la possibilità di rendere giustificazioni in ordine a voci dell'offerta che

riguardassero valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori risultassero da atti ufficiali: nel caso di specie, infatti, l'organo di gara si era limitato ad accertare che il costo offerto dalla Del Bo s.p.a. per un operaio di quarto livello era inferiore al corrispondente valore tabellare indicato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania - Categoria metalmeccanici, senza aprire un contraddittorio con l'impresa in ordine alla possibilità di giustificare tale costo, né motivando in relazione all'incongruità di tale voce come causa dell'anomalia dell'offerta.

Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che la portata dell'art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 è stata oggetto di rivisitazione da parte sia della giurisprudenza comunitaria che da parte del Consiglio di Stato, che ne hanno sostanzialmente attenuato il rigore in riferimento alla impossibilità di addurre giustificazioni in ordine ad alcune voci componenti l'offerta, tra le quali rilevano senz'altro, per l'intima connessione che assumono in relazione a problematiche di tutela sociale dei lavoratori, quelle inerenti il costo del lavoro.

Senza addentrarsi in tutti gli aspetti problematici derivanti dalla nuova portata applicativa dell'art. 25, ai fini che qui interessano, è sufficiente rilevare che, alla luce delle nuove aperture giurisprudenziali, è da considerarsi senz'altro illegittimo un provvedimento di esclusione di impresa la cui offerta, sottoposta a verifica di congruità, sia stata qualificata come anomala per il solo fatto che alcune sue voci siano inferiori a minimi tabellari predefiniti in atti legislativi, regolamentati, amministrativi o comunque ufficiali; in altri termini, è sempre necessario che venga consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi, e che tale insopprimibile esigenza di contraddittorio – che costituisce specifica espressione del più generale principio di partecipazione scolpito nella legge 7.8.1990 n. 241 – trovi

corrispondenza nel dovere dell'Amministrazione di motivare in ordine alla ritenuta incongruità dell'offerta (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27.11.2001 n C- 285/99 e C-286-99; Consiglio di Stato V Sezione 29.1.2003 n. 461; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 18.12.2001 n. 5521); del resto, ammettere una sorta di automatica incongruità dell'offerta costituirebbe un'ingiustificata tutela rafforzata di quegli interessi che l'art. 25 tende a proteggere, ben potendo questi ultimi comunque risultare tutelati in virtù di particolari condizioni operative dell'azienda o di benefici premiali che consentano *aliunde* la conservazione di equivalenti livelli di loro salvaguardia; per converso, solo attraverso un contraddittorio - anche sviluppato in più fasi - tra amministrazione ed impresa è possibile attuare quella funzione di partecipazione piena e costruttiva al procedimento che consente alla seconda di esercitare in modo pieno il proprio diritto di iniziativa economica privata armonizzandolo con il perseguimento del pubblico interesse, sia in termini della migliore offerta sotto il profilo economico, che dal punto di vista della sua compatibilità con altri interessi pubblici da valutare comunque nell'ambito dell'iter procedimentale.

Nel caso di specie, invece, la Commissione ha proceduto all'esclusione della ricorrente in modo pressochè automatico, limitandosi a rilevare che il valore del costo dell'operaio di quarto livello fosse inferiore a quello gabellare, senza aprire alcun contraddittorio con la società al fine di acquisire eventuali giustificazioni, e senza adeguatamente motivare in ordine alle ragioni della effettiva incongruità dell'offerta de qua.

Deve pertanto concludersi nel senso dell'accoglimento del ricorso principale ed all'annullamento dell'atto di esclusione del 27.2.2003, nonché dell'aggiudicazione della gara in favore della controinteressata ATA Italia s.r.l.

Per quanto concerne i primi motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 4429/03 R.G., e specificamente quelli notificati in data 23.7.2003 ed aventi ad oggetto la conferma della

esclusione della ricorrente dalla gara, dapprima stabilita nel verbale della Commissione del 28.5.2003 e successivamente recepita nella determinazione dirigenziale n. 623 dell'11.6.2003, si deve pervenire ad una declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere: invero, con la determinazione n. 803 del 28.7.2003, l'Amministrazione ha proceduto, in sede di autotutela, all'annullamento degli atti impugnati, provvedendo, quindi, in senso pienamente satisfattivo per l'interesse della società ricorrente.

Con riferimento al ricorso n. 1113/04 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione della determinazione dirigenziale n. 1426 del 30.12.2003 con cui il Comune di Portici aveva bandito la nuova gara per l'affidamento del servizio, l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha depositato la determinazione dirigenziale n. 156 del 5.2.2004 con cui si è proceduto alla revoca di tale provvedimento.

Pertanto, essendo tale ultimo atto pienamente satisfattivo dell'interesse della società ricorrente si deve, anche in tal caso, pervenire ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In riferimento al ricorso n. 11144/03 proposto dalla società ATA Italia s.r.l., si deve pervenire ad una pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse.

Infatti, con tale ricorso la ATA Italia s.r.l. ha contestato l'operato dell'Amministrazione, sia in riferimento alla mancata qualificazione dell'offerta della Del Bo s.p.a. in termini di incongruità, adducendo delle argomentazioni di carattere essenzialmente tecnico di competenza esclusiva dell'organo di gara, sia per difetto di motivazione in ordine ai provvedimenti con i quali, invece di procedere alla conclusione del procedimento di gara originario e la definitiva aggiudicazione in suo favore, si era deciso per l'indizione di una nuova procedura di selezione.

Osserva il Collegio che in conseguenza dell'accoglimento del ricorso avverso l'atto di annullamento in autotutela della gara e della prima esclusione adottata nei confronti della Del Bo s.p.a. e quindi anche dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ATA Italia s.r.l., nonché per effetto del successivo annullamento operato in sede di autotutela con determinazione n. 803 del 27.7.2003 anche della seconda esclusione e della conferma della aggiudicazione provvisoria sempre in favore di quest'ultima società, è venuto meno ogni interesse al ricorso in esame.

Del resto, la volontà dell'Amministrazione di procedere all'annullamento della gara ha avuto anche l'effetto di superare le questioni di congruità dell'offerta della Del Bo s.p.a., in ordine alle quali la ricorrente ATA Italia s.r.l. aveva proposto specifici motivi di censura, che, pertanto, attesa la mancanza di un giudizio – sia in senso positivo che negativo – privano dette censure se non addirittura del loro oggetto, quantomeno di un attuale interesse a ricorrere.

Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue anche l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla Del Bo nel giudizio de quo per carenza d'interesse, ricorso che, comunque, aveva identico contenuto dei motivi aggiunti da questa società proposti in via principale con i motivi aggiunti notificati in data 6.11.2003 nel ricorso n. 4429/03R.G. (Consiglio di Stato IV Sezione 10.4.1994 n. 344; T.A.R. Puglia Lecce 21.9.2002 n. 4625).

Quanto alle domande risarcitorie proposte sia dalla Del Bo s.p.a. che dalla ATA Italia s.r.l., le stesse debbono essere allo stato respinte.

Invero, allo stato, l'accoglimento delle doglianze e le statuizioni conseguenti impongono all'Amministrazione la prosecuzione del procedimento di gara con l'analisi della congruità dell'offerta della società migliore offerente – salva, comunque, la possibilità di agire in sede di autotutela sull'intero procedimento di gara con argomentazioni esaustive e



convincenti - e solo all'esito della conclusione del procedimento sarà possibile valutare se effettivamente vi siano ipotesi di responsabilità imputabili alla Pubblica Amministrazione resistente.

Concludendo il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, con statuizione delle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione

- *previa riunione ai sensi dell'art. 52 R.D. 17.8.1907 n. 642 dei ricorsi n. 4429/03 R.G., n. 11144/03 R.G. e n.1113/04 R.G.;*

- *dichiara l'improcedibilità del ricorso n. 1113/04 R.G., nonché dei motivi aggiunti del ricorso n. 4429/03 notificati in data 23.7.2003;*

- *dichiara l'improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale proposti nel giudizio n.11144/03 R.G.;*

- *accoglie il ricorso principale n. 4429/03 R.G. proposto dalla Del Bo s.p.a. e per l'effetto annulla il verbale del 27.3.2003 con cui si era provveduto alla esclusione della società Del Bo s.p.a. dalla gara per l'affidamento biennale della manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori comunali, nonché l'aggiudicazione disposta in favore della ATA Italia s.r.l.;*

- *accoglie i motivi aggiunti di ricorso notificati in data 6.11.2003 nel ricorso n. 4429/03 R.G. e per l'effetto annulla il verbale della Commissione di gara del 1°8.2003 delle ore 11.15, nonché la determinazione dirigenziale n. 860 del 3.9.2003 di annullamento della gara in oggetto;*

- *respinge le domande risarcitorie proposte;*

- condanna il Comune di Portici al pagamento delle spese processuali in favore della Del Bo s.p.a. che si liquidano in complessivi €2.0000,00 (Duemila/00), compensando le spese tra le altre parti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18.2.2004 dai Magistrati

Giancarlo Coraggio           Presidente

Luigi Antonio Nappi        Consigliere

Paolo Corciulo             Referendario, estensore